

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3596-B**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**  
(BERLUSCONI)

**e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**  
(LUNARDI)

**di concerto col Ministro dell'interno**  
(PISANU)

*(V. Stampato n. 3596)*

*approvato dal Senato della Repubblica il 19 ottobre 2005*

*(V. Stampato Camera n. 6150)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 16 novembre 2005*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 17 novembre 2005*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia  
di guida dei veicoli e patente a punti**

## **INDICE**

Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati . . . . .	<i>Pag.</i> 3
Testo del decreto-legge . . . . .	» 46

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*  
(*Si vedano, tuttavia, le modifiche nell'Allegato*)

2. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «istanza dell'acquirente» sono inserite le seguenti: «priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotografica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche»;

b) al comma 4, le parole: «beni mobili registrati e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro» sono sostituite dalla seguente: «veicoli», e le parole: «dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti» sono sostituite dalle seguenti: «dai funzionari, di adeguato livello e mansione, e dai consulenti titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358»;

c) il comma 6 è abrogato.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**3. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 13 è abrogato.**

**4. Identico.**

#### **Art. 2.**

**1. È soppresso il corso di formazione professionale previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni; sono abrogate inoltre tutte le disposizioni che nella medesima legge n. 264 del 1991 e nella legge 4 gennaio 1994, n. 11, vi fanno riferimento. È conseguentemente soppresso il vincolo di frequenza del citato corso per l'autorizzazione definitiva all'esercizio dell'attività di consulenza ed assistenza automobilistica e per l'accesso all'esame di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991, ferme le deroghe previste al possesso del titolo di studio.**

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA  
E TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2005, N. 184

*All'articolo 1:*

*al comma 1, alla lettera a), le parole: «e della patente» sono soppresse e, alla lettera b), le parole: «da euro 250 a euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 500 a euro 2.000»;*

*al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata su domanda dell'interessato rivolta al suddetto organo di polizia»; dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-bis, ed i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2005, N. 184

*All'articolo 1:*

*al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:*

**«*oa*) al primo periodo, le parole: "entro trenta" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di sessanta"; al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: "; il decorso di tale termine senza che la notizia sia stata ancora data preclude la decurtazione"»;**

*al comma 1, alla lettera a), le parole: «e della patente» sono soppresse;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

**«*I-bis*. All'articolo 126-*bis*, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "e purché il punteggio non sia esaurito" sono sostituite dalle seguenti: ", purché il punteggio non sia esaurito e, nel caso la violazione non sia stata impugnata, non siano trascorsi più di sei mesi dall'accertamento della stessa"»;**

*al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è riattribuito al titolare della patente medesima, previa verifica e comunicazione in via telematica al CED del Dipartimento per i trasporti terrestri da parte dell'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore. La riattribuzione è effettuata **d'ufficio**»; dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Allo scopo di monitorare e valutare l'efficacia riabilitativa dei corsi e l'efficacia dei rispettivi erogatori, nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono registrati i dati relativi alle altre riattribuzioni dei punti e delle patenti, comprendendovi anche le autoscuole e gli altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi del comma 4 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992; per le medesime finalità sono altresì registrati gli accertamenti di cui al comma 6 dello stesso articolo 126-*bis*, ed i relativi accertatori. Nell'ipotesi di recidiva della perdita totale del punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

punteggio, il titolare della patente, prima di sottoporsi alla revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 126-*bis*.»;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

**«2-bis. Alla tabella dei punteggi previsti, allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, prima della voce: "Art. 141" è inserita la seguente: "Art. 79, comma 4: 3 punti".**

2-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e **alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.**";

b) al comma 14, nel secondo periodo, le parole: "del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 e **alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.**"

2-quater. All'articolo 158 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) in seconda fila e comunque in modo da intralciare la circolazione";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui alle lettere c) ed n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 120 a euro 250"».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-*bis*. - 1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

revisione, deve frequentare un corso erogato da uno dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo articolo 126-*bis*.»;

*identico:*

*soppresso*

«2-**bis**. *Identico:*

*a) identico:*

"13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro **80** a euro **320**.";

*b)* al comma 14, nel secondo periodo, le parole: "del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da euro **80** a euro **320**".

**2-ter. All'articolo 9, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "Fuori dei casi previsti dal comma 8-*bis*," sono soppresse.**

*2-quater. Identico:*

*a) identica;*

*b)* il comma 5 è **sostituito dal** seguente:

**"5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere c), d), g), h) e n) del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75 a euro 300"».**

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-*bis*. - 1. All'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasporto che ecceda i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici *coils* e laminati grezzi **entro cinquanta chilometri dal luogo di carico**, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità".

Art. 1-ter. - 1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In particolare, il prefetto competente per territorio coordina lo svolgimento del servizio di accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità, svolto dai corpi e servizi di polizia provinciale e municipale, anche con riguardo all'utilizzo di sistemi automatici di rilevamento".

Art. 1-quater. - 1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno".

Art. 1-quinquies. - 1. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione".

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di blocchi di pietre naturali e di prodotti siderurgici *coils* e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità **totali**, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso dei veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dei limiti dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità".

Art. 1-ter. *Identico.*

Art. 1-quater. - *I.* All'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

**"1-bis. Sulle strade extraurbane principali, ai corpi e ai servizi di polizia municipale di cui al comma 1, lettera e), è precluso l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità di cui all'articolo 142 attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi di controllo a distanza delle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168";**

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

**"5-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, nei casi in cui non sia effettuata la contestazione immediata delle violazioni, devono essere preventivamente segnalate e ben visibili secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".**

*soppresso*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**Art. 1-sexies. - I.** All'articolo 56 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 3 è sostituito dal seguente:

**"3. Per semirimorchio si intende un veicolo trainato, progettato per essere agganciato a un veicolo trattore per semirimorchi o a un carrello *dolly* e che trasferisce un carico verticale significativo sul veicolo trattore o sul carrello *dolly*. Qualora un semirimorchio sia agganciato ad un carrello *dolly*, viene considerato un rimorchio a timone e non può trasferire un carico verticale significativo sul veicolo trattore (inferiore a 100 daN). Con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri sono stabilite le caratteristiche costruttive dei carrelli *dolly*".**

Art. 1-septies. - I. Gli articoli 57, comma 1, e 82, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nonché gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpretano nel senso che, per l'attuazione delle convenzioni stipulate dalle pubbliche amministrazioni con le aziende agricole per i servizi di manutenzione del territorio, sono consentiti l'impiego e la circolazione di mezzi normalmente e prevalentemente utilizzati nelle attività aziendali, quali attrezzature agricole e non, macchine operatrici, in quanto attività connesse all'attività agricola principale.

Art. 1-octies. - I. All'articolo 72, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 285 del 1992, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione di cui al primo periodo si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007".

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*soppresso*

Art. 1-*quinquies*. - *Identico*.

Art. 1-*sexies*. - *I*. All'articolo 72 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2-*bis*, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

*b)* al comma 2-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione di cui al primo periodo si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007";

*c)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Sugli autoveicoli può essere installato un terminale telematico essenziale di bordo, ovvero un insieme di unità radioelettriche ed elettroniche che, governate da eventuali appositi programmi *software* e sfruttando o utilizzando tecnologie di comunicazione satellitare italiana 'tipo VIASAT', GPS, GSM, oppure GPRS, consentano all'utente di richiedere e fruire di servizi (assistenza, sicurezza ed informazioni) a bordo del proprio autoveicolo secondo i principi e le tempistiche dettate dal programma comunitario *e-call* relativo all'introduzione di un sistema armonizzato di chiamata d'emergenza sulle autovetture e sugli autocarri".

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 1-*novies*. - *I*. All'articolo 75 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. I veicoli di tipo omologato da equipaggiare con impianti di alimentazione a GPL o metano sono soggetti all'accertamento di cui ai commi 1 e 2".

Art. 1-*decies*. - *I*. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali relative all'aumento della sicurezza degli autoveicoli i cui componenti regolarmente omologati presentano dei requisiti tecnici uguali o superiori a quelli originali in dotazione, la visita e prova ha luogo una sola volta per singolo modello di autoveicolo".

Art. 1-*undecies*. - *I*. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi, che ai sensi dell'articolo 80 e dell'articolo 238 del regolamento e in conformità delle direttive comunitarie costituiscono oggetto di controlli tecnici periodici, non funzionanti o non efficienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38. La misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-*bis* e 9-*ter*".

2. All'appendice IX, prevista dall'articolo 238 del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il punto 1 della Tabella (Dispositivi di frenatura) è sostituito dal seguente:

"1. Dispositivi di frenatura	1. Dispositivi di frenatura
1.1 Freno di servizio	1.1 Freno di servizio
1.1.1 Stato meccanico	1.1.1 Stato meccanico
1.1.2 Efficienza	1.1.2 Efficienza
1.1.3 Equilibratura	1.1.3 Equilibratura
1.1.4 Pompa a vuoto e compressore	1.1.4 Spessore e stato del disco freno
1.1.5. Spessore e stato del disco freno	
1.2. Freno di soccorso	1.2. Freno a mano
1.2.1. Stato meccanico	1.2.1. Stato meccanico
1.2.2. Efficienza	1.2.2 Efficienza
1.2.3 Equilibratura	
1.3. Freno a mano	

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 1-*septies*. – *Identico*.

Art. 1-*octies*. – *Identico*.

Art. 1-*novies*. – *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

1.3.1. Stato meccanico

1.3.2. Efficienza

1.4. Freno di rimorchio o semirimorchio

1.4.1. Stato meccanico - frenatura automatica

1.4.2. Efficienza".

**Art. 1-duodecies. - 1.** All'articolo 84 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:**

**"4-bis. È ammessa la locazione senza conducente dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t nonché dei veicoli, destinati al trasporto di persone, aventi un numero di posti superiore a nove, a condizione che il contratto, tra l'impresa di locazione senza conducente e il locatario, abbia una durata non inferiore a dodici mesi e lo stesso venga annotato sulla carta di circolazione ai sensi dell'articolo 91.";**

**b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:**

**"5-bis. Sulla carta di circolazione dei veicoli di cui al comma 4-bis sono riportate anche le annotazioni, alle condizioni ivi stabilite, di cui all'articolo 91".**

**2.** All'articolo 91, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "locati" è inserita la seguente: "anche".

**3.** All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "locatario" è inserita la seguente: "anche".

**4.** All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "locazione" è inserita la seguente: "anche".

**Art. 1-terdecies. - 1.** All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunta, in fine, la seguente voce: "- i velocipedi a tre o a quattro ruote".

**Art. 1-quaterdecies. - 1.** All'articolo 97 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** al comma 6, le parole: "da euro 35 a euro 143" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000";

**b)** al comma 14, nel primo periodo, le parole: "dai commi 5, 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 5 e 7" e le parole: "dai commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 5"; nel secondo periodo le parole: "Alla violazione prevista dai commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni previste dai commi 6, 8 e 9".



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

*Soppresso*

Art. 1-*decies.* – *Identico.*

Art. 1-*undecies.* – *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 1-*quinqüesdecies*. – *I*. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero omologato ad un ciclomotore, il minore di età che abbia compiuto rispettivamente 14 anni per la guida di un ciclomotore e 16 anni per la guida di un quadriciclo

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 1-duodecies. - 1.** All'articolo 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le macchine agricole munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm<sup>2</sup> e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non possono superare rispettivamente 8 t, 18 t e 25 t";

*b)* il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La massa complessiva delle macchine agricole a cingoli non può eccedere 20 t".

**Art. 1-terdecies. - 1.** All'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. È consentita la guida di autovetture su strade urbane ed extraurbane secondarie a soggetti di età non inferiore a diciassette anni in possesso di 'autorizzazione alla guida anticipata' rilasciata dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, purché accompagnati durante la circolazione da persona di età non inferiore a quaranta anni in possesso di patente di guida della categoria B o superiore da almeno dieci anni, espressamente indicata nella stessa autorizzazione. Possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla guida anticipata coloro che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e siano già in possesso della patente di guida della sottocategoria A1, ovvero che abbiano superato l'esame di teoria per il conseguimento della patente di guida per la medesima sottocategoria presso un ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissate modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla guida anticipata";

*b)* al comma 8, dopo le parole: "ai sensi del comma 2" sono inserite le seguenti: "o l'accompagnatore di cui al comma 3-bis".

**Art. 1-quaterdecies. - 1.** All'articolo 116, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2008, per guidare un quadriciclo leggero è necessario avere compiuto 16 anni età".

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

leggero deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-*bis*. Ai fini dei requisiti di sicurezza dei quadricicli, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad emanare un decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di tali veicoli. Il decreto:

*a)* dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli, ivi comprese le prove di sicurezza dell'impianto elettrico;

*b)* dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza".

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**Art. 1-*quinquiesdecies*. - 1.** All'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-*bis* e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio della professione, nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti sopra indicati esclusivamente nella provincia in cui è istituito l'elenco";

*b)* al comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente: "L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali che possono essere costituite, previa valutazione dei competenti organi regionali, presso ogni azienda sanitaria locale, nei riguardi:";

*c)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei trasporti. Il Ministro decide avvalendosi degli accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Ferrovie dello Stato spa".

2. All'articolo 121, comma 6, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: "può svolgersi" sono inserite le seguenti: ", subordinatamente alle esigenze organizzative dell'ufficio,".

3. All'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, con le modalità da quest'ultimo stabilite. A tale fine, i medici e le commissioni di cui all'articolo 119 sono tenuti a trasmettere per via telematica al suddetto ufficio, con le modalità stabilite dal medesimo Dipartimento, nel termine di cinque giorni dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonché le necessarie documentazioni richieste dal Dipartimento per i trasporti terrestri per la conferma di validità. La validità della patente non può essere confermata se non risultano effettuati i versamenti degli importi dovuti";

b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

"5-ter. Gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri effettuano controlli a campione sull'osservanza da parte dei sanitari di cui al comma 5 delle disposizioni relative alle procedure informatiche stabilite con decreto dirigenziale del Dipartimento stesso. Nel caso in cui nel corso dei controlli, sia accertata la violazione delle disposizioni sopraindicate, il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri emana atto di diffida. All'accertamento di una seconda violazione, tale ufficio provvede a disabilitare l'accesso telematico del medico al Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri per un periodo di quindici giorni. In caso di persistenti o ripetute violazioni, si procede alla cancellazione dall'elenco".

4. In sede di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 1-*sexiesdecies*. – 1. All'articolo 130-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "al comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 6".



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o di ispettore medico della Ferrovie dello Stato spa, o di medico militare in servizio permanente effettivo, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al citato articolo 119, comma 2.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono presiedute dal medico responsabile dell'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione; in mancanza di detto ufficio, le commissioni sono presiedute dal medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne dell'azienda sanitaria locale, sono attribuite le corrispondenti funzioni in materia. Le commissioni mediche locali sono composte da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra medici in attività di servizio presso l'azienda sanitaria locale presso la quale opera la commissione o, in mancanza, tra i medici iscritti, ai sensi del comma 4, nell'elenco istituito presso l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Fermi restando gli altri componenti che le integrano nei casi previsti dall'articolo 330, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le commissioni mediche locali sono integrate da psicologi abilitati all'esercizio della professione e iscritti nell'albo professionale nei casi previsti all'articolo 119, comma 9, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 1-*sexiesdecies* - 1. All'articolo 128, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "nonché il prefetto nei casi previsti dall'articolo 187" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187".

Art. 1-*septiesdecies*. - *Identico*.

Art. 1-*duodevicies*. - 1. All'articolo 142, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al di fuori dei centri abitati," e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 20 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 573. Chiunque, nei centri abitati, supera di oltre 10 km/h e di non oltre 20 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 286".

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 1-*septiesdecies*. - 1. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

"2-*sexies*. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un detentore minorenni. È altresì sempre disposta la confisca quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171. A cura della autorità di polizia il motoveicolo sottoposto a fermo amministrativo dovrà essere rimosso e trasportato in specifico deposito individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e custodia. Alla scadenza del periodo di tre mesi, sarà facoltà del proprietario, entro il termine perentorio di dieci giorni, previa esibizione all'autorità di polizia procedente delle ricevute attestanti il pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di trasporto e custodia, e su rilascio del conseguente relativo nulla osta, ottenere la restituzione del motoveicolo. In caso contrario, alla scadenza del termine di dieci giorni, la competente autorità territoriale di Governo disporrà la confisca del motoveicolo. Nei confronti del provvedimento di fermo amministrativo, di cui all'articolo 170, comma 7, non è ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, se non previa denuncia di falso nei confronti degli ufficiali ed agenti di polizia procedenti presentata contestualmente all'atto contenente il ricorso e l'istanza di sospensione. Tali disposizioni non si applicano ai ciclomotori e ai motoveicoli che al momento del fermo amministrativo stesso siano già oggetto di furto o rapina".

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Alla tabella dei punteggi previsti, allegata all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, alla voce: "Art. 142", dopo le parole: "Comma 8" sono inserite le seguenti: ", primo e secondo periodo".

Art. 1-*undecies*. - I. All'articolo 159 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-ter. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono autorizzati la rimozione forzata e il conseguente fermo amministrativo per dieci giorni degli automezzi e degli autoveicoli in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali".

Art. 1-*vicies*. - I. All'articolo 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "depositare il veicolo" sono inserite le seguenti: ", nell'ambito della provincia in cui è avvenuto l'accertamento,";

b) al comma 2-*bis*, il terzo periodo è soppresso;

c) il comma 2-*sexies* è sostituito dal seguente:

"2-*sexies*. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne sia che il reato sia stato commesso da un detentore minorenni. A cura della autorità di polizia il **ciclomotore o il motociclo** sottoposto a sequestro amministrativo **deve** essere rimosso e trasportato in **un luogo di deposito** individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis*, ponendo a carico del proprietario le spese di trasporto e di custodia. **Si applicano le disposizioni del comma 2-*quinquies***";

d) al comma 7, dopo la parola: "annotazione" sono inserite le seguenti: ", senza oneri ed emolumenti,".

2. All'articolo 169, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la violazione è commessa con motoveicoli, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI".

3. All'articolo 214, comma 1-*ter*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170, comma 2, e 171, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per centottanta giorni".

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. All'articolo 170 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alle violazioni previste dal comma 2, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI".

3. All'articolo 171, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi del comma 2-*sexies* dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo.

Art. 1-*duodevicies*. - 1. Il comma 7-*bis* dell'articolo 174 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**4. Identico:**

"7. Alle violazioni previste **dai commi 1 e 2**, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI".

**5. All'articolo 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1-bis, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:**

**"b-bis) di ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw con velocità massima di costruzione di 21 Km/h;**

**b-ter) di quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 Km/h";**

**b) al comma 3, le parole: 'trenta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'novanta giorni'".**

**6.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti di sequestro o di confisca di ciclomotori o di motoveicoli già disposti, quali sanzioni amministrative accessorie per le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ai sensi del comma 2-*sexies* dell'articolo 213 del medesimo decreto legislativo, sono convertiti in provvedimenti di fermo amministrativo ai sensi dei commi da 1 a 5 del presente articolo.

Art. 1-*vicies semel*. - *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 178 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, impedendo di fatto la prosecuzione del viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta, ove dovrà permanere per il periodo necessario. Del provvedimento è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione, nonché l'autorizzazione a potersi recare presso l'ufficio più vicino indicato dall'organo accertatore per la restituzione dei documenti ritirati, che l'organo stesso ha provveduto a depositare costì. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626 a euro 6.507. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta all'ufficio indicato dall'organo accertatore, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo".

Art. 1-*undecies*. - 1. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. I velocipedi di cui al comma 6, se a tre o quattro ruote, possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, rispettivamente ai sensi degli articoli 85 e 86".

Art. 1-*vicies*. - 1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 5.000 a euro 20.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 1-*vicies bis*. - *Identico*.

Art. 1-*vicies ter*. - *1. Identico:*

*a) identico:*

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, **salvo che appartenga a persona estranea al reato stesso**. Se dalla violazione deriva un incidente stradale, si applica la reclusione fino a sei mesi e la multa da euro 5.000 a euro 20.000. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La competenza a giudicare i reati di cui ai commi 2 e 7 appartiene al tribunale. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale.";

c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 8".

2. All'articolo 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque guida in stato di alterazione fisica e psichica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con le sanzioni previste dall'articolo 186, comma 2.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Si applicano le procedure di cui all'articolo 186, commi 2 e 2-bis.";

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni del comma 7 e dell'articolo 186, comma 8".

Art. 1-*vicies semel*. - 1. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato, salvo non ricorrano i presupposti della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche di cui all'articolo 186 ovvero della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all'articolo 187".



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3,5 t, ovvero di complessi di veicoli. Ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. L'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore";

*b) identica;*

*c) identica.*

*2. Identico.*

*Art. 1-vicies quater. - Identico.*

**Art. 1-vicies-quinquies. - 1.** All'articolo 203, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: "e può essere richiesta l'audizione personale" sono soppresse.

**2.** All'articolo 204 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: ", sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta," sono soppresse;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 1-*vicies bis*. – *I*. All'articolo 216 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*I*. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa, di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, la targa o il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri indicato dal titolare del documento medesimo. Per la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, del

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

**b) il comma 1-ter è abrogato.**

**3. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) il comma 3 è sostituito dal seguente:**

**"3. Nei giudizi avverso i verbali di accertamento redatti da organi di polizia appartenenti all'amministrazione dello Stato, la legittimazione passiva spetta al prefetto. Negli altri casi legittimato passivo è l'ente di appartenenza dell'organo accertatore";**

**b) al comma 4, le parole: ", del pari," sono soppresse;**

**c) il comma 5 è sostituito dal seguente:**

**"5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, con sentenza immediatamente eseguibile, ordina al ricorrente di pagare, entro trenta giorni, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, una somma determinata ai sensi dell'articolo 204, comma 1. L'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208";**

**d) il comma 6 è sostituito dal seguente:**

**"6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace. Decorsi trenta giorni senza che sia avvenuto il pagamento della somma di cui al comma 5, si applicano le disposizioni dell'articolo 203, comma 3"»;**

**e) al comma 7, le parole da: "al minimo edittale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla somma determinata ai sensi dall'articolo 204, comma 1";**

**f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:**

**"9-bis. Il ricorso ai sensi del presente articolo non è ammesso avverso i verbali di accertamento delle violazioni per le quali non è consentito il pagamento in misura ridotta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205".**

*Art. 1-vicies sexies. - 1. Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente, il documento è trattenuto presso i propri uffici dall'organo accertatore, che ne dà comunicazione all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, se si tratta di documenti di circolazione, ovvero al prefetto del luogo di residenza del trasgressore, se trattasi di patente di guida. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo, ai sensi dell'articolo 214.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. Nell'ipotesi di ritiro delle autorizzazioni, delle licenze o della targa, la restituzione viene effettuata dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. Nel caso di ritiro della carta di circolazione, del certificato di circolazione per ciclomotori, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o della patente di guida, la restituzione viene effettuata dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso, il quale, verificato l'adempimento della prescrizione omessa, ne dà comunicazione all'organo di polizia che ha redatto il verbale.";

c) il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 217 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del luogo della commessa violazione. Dal momento del ritiro, la carta di circolazione resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la carta di circolazione non sia stata ritirata al

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico:*

a) *identico:*

"2. La carta di circolazione è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del luogo della commessa violazione. Dal momento del ritiro, la carta di circolazione resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la carta di circolazione e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora **non sia stato possibile il ritiro della** carta di

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare il documento presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al termine del periodo fissato, la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei propri registri. Le modalità per la restituzione del documento agli stranieri sono stabilite nel regolamento.";

c) il comma 4 è abrogato;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria".

3. All'articolo 218 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare la sanzione accessoria irrogata. Dal momento del ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, in caso di recidiva nella medesima violazione nel periodo di due anni, per un periodo pari alla metà del massimo stabilito per ciascuna violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente e viene annotata sulla stessa a cura dell'organo accertatore. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

circolazione **al momento dell'accertamento, il documento deve essere consegnato al più vicino organo di polizia stradale entro il decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato o notificato al trasgressore il verbale di accertamento contenente anche l'invito alla consegna del documento; il periodo di sospensione decorre comunque dalla data della contestazione o di notificazione del verbale.** Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione";

*b) identica;*

*c) identica;*

*d) identica;*

### *3. Identico:*

*a) identico:*

"2. La patente di guida ritirata è trattenuta presso i propri uffici dall'organo accertatore che, entro i cinque giorni successivi all'accertamento della violazione, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, può riformare o revocare **tale sanzione amministrativa accessoria.** Dal momento del ritiro, la patente di guida resta sospesa per un periodo uguale al minimo stabilito per ciascuna violazione ovvero, **salvo quanto previsto dagli articoli 142 e 143,** per un periodo pari alla metà del massimo **qualora nei due anni precedenti sia già stata sospesa per la medesima** violazione. Se la violazione è commessa con veicoli che trasportano merci pericolose, la durata del periodo di sospensione è raddoppiata. Qualora si tratti di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, la validità è sospesa ai fini della circolazione sul territorio nazionale, con le stesse modalità. L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato la patente. Qualora la patente di guida non sia stata ritirata al momento dell'accertamento della violazione, il periodo di sospensione decorre dal momento del successivo ritiro, ovvero, qualora questo non sia stato possibile, dal decimo giorno successivo a quello in cui è stato contestato ovvero notificato al trasgressore il verbale contenente l'invito a consegnare

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'invito a consegnare la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione.";

b) il secondo periodo del comma 3 è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al termine del periodo fissato, la patente di guida viene restituita all'interessato dall'organo accertatore della violazione o dal diverso ufficio di polizia individuato dallo stesso titolare del documento, anche al momento del ritiro dello stesso. Della restituzione è data comunicazione al prefetto ed all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri per l'iscrizione nei propri registri.";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 o il ricorso al giudice di pace di cui agli articoli 204-bis e 205 si estende alla sanzione accessoria".

Art. 1-*vicies ter.* - 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: "di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "di diciture dalle quali può individuarsi la persona fisica interessata".

Art. 1-*vicies quater.* - 1. Al fine di pervenire al miglioramento dei servizi erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti necessario anche per far fronte alle aumentate competenze derivanti dalle modifiche apportate al decreto legislativo n. 285 del 1992, è disposto l'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità, nonché all'efficientamento e allo sviluppo del Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri. Agli oneri connessi all'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 45.225.000 euro annui a decorrere dal 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'aumento delle tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, disposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre annualmente, a partire dall'anno 2006, la riassegnazione in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle suddette maggiori entrate, previamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, le quali sono destinate per un terzo al citato processo di riorganizzazione delle strutture del Ministero, ivi inclusa, nel limite di 225.000 euro per l'anno 2006, la prosecuzione dei servizi istituzionali in



(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

la patente di guida presso il più vicino organo di polizia stradale. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione.";

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

Art. 1-*vicies septies*. - *Identico*.

Art. 1-*duodetrices*. - **1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aumentare, a decorrere dall'anno 2006, le tariffe per le operazioni di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Le maggiori entrate derivanti dagli aumenti di cui al precedente periodo sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

**2. A valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 15.075.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'avvio del processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo della professionalità. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al periodo precedente, l'importo massimo di euro 225.000 per l'anno 2006 è destinato alla prosecuzione dei servizi istituzionali in rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet [www.infrastrutturetrasporti.it/appalti](http://www.infrastrutturetrasporti.it/appalti) e [www.legge109-94.it](http://www.legge109-94.it) relativi alla pubblicazione dei bandi *on line*, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109. A valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1 è altresì autorizzata la spesa di euro 30.150.000 annui a decorrere dall'anno 2006 per l'efficientamento e lo sviluppo**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

rete di pubblica utilità, erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante i siti Internet [www.infrastrutturetrasporti.it/appalti](http://www.infrastrutturetrasporti.it/appalti) e [www.legge109-94.it](http://www.legge109-94.it) relativi alla pubblicazione dei bandi *on line*, alla programmazione triennale dei lavori pubblici e al supporto nell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e per due terzi all'efficientamento e allo sviluppo del CED del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED ai sensi del comma 1, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Art. 1-*vicies quinquies*. - 1. Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, **entro dodici mesi dalla data di**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del **Centro elaborazione dati** (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri.

3. In relazione alla pubblica utilità del servizio erogato dal CED del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantirne la piena continuità nelle more del completamento delle procedure per il nuovo affidamento della gestione del servizio medesimo, in deroga a quanto previsto all'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è autorizzata, nei limiti della quota di risorse disponibili per le attività del CED ai sensi del comma 2, l'ulteriore proroga del contratto vigente fino al 30 giugno 2006 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per il nuovo affidamento.

4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I Servizi integrati infrastrutture e trasporti - settore trasporti, per la peculiarità delle funzioni svolte, sono da intendere operanti sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposte dal Dipartimento per i trasporti terrestri anche in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli uffici e come tali sono assimilati agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 5, commi 3 e 4".

**Art. 1-undetricies. - 1.** Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, nonché del Ministero dell'interno, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un sistema di monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza stradale nonché, comunque, al regolare svolgimento dei servizi di trasporto, realizzato mediante l'interscambio di dati e la connessione stabile in via telematica tra le sale operative e comunque le apposite strutture esistenti presso le amministrazioni, gli enti e i soggetti operatori, pubblici e privati, preposti ai singoli settori.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.

**Art. 1-tricies. - 1.** Al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione, l'ANAS spa provvede alla revisione organica

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

**entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, l'A-NAS spa provvede alla revisione organica dei limiti di velocità localizzati sull'intera rete stradale di competenza; la revisione è ispirata a criteri di omogeneità, uniformità ed efficienza nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali in materia».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei limiti di velocità localizzati sull'intera rete stradale di competenza; la revisione è ispirata a criteri di omogeneità, uniformità ed efficienza nel rispetto delle norme comunitarie ed internazionali in materia.

**2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Art. 1-*tricies* *semel*. - 1.** Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua le strade e le autostrade sulle quali non possono transitare trasporti pericolosi. In assenza di collegamenti alternativi tali trasporti devono essere considerati trasporti eccezionali.

**Art. 1-*tricies* *bis*. - 1.** Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate ed omologate apparecchiature, di cui possono essere equipaggiati i veicoli, che consentano di segnalare al conducente, automaticamente e in tempo reale, la presenza di ostacoli sulla carreggiata, ovvero situazioni di pericolo, in qualunque condizione atmosferica, di visibilità o avversa.

**Art. 1-*tricies* *ter*. - 1.** Con apposito regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina lo svolgimento degli allenamenti sportivi organizzati sulle strade o sulle aree ad uso pubblico, prevedendo che agli organizzatori possano essere rilasciate speciali autorizzazioni periodiche o permanenti che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del traffico e delle norme sportive, consentano, su determinati percorsi, l'effettuazione degli allenamenti con modalità analoghe a quelle delle competizioni sportive autorizzate sulle strade».

*Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché in materia di trasporto».*

IL PRESIDENTE

*Decreto-legge 21 settembre 2005, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005*

## **Misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare la normativa vigente alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, in tema di omessa identificazione del conducente del veicolo che ha commesso la violazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. All'articolo 126-bis, comma 2, del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito indicato: «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;

b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documen-

tato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.»;

2. Il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure per la riattribuzione. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti, perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 del citato articolo 126-*bis*, adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.

#### Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI - LUNARDI - PISANU

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI.

